

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Andrea Cortinovis
Roberto Mazzoleni

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

I NOTAI
Marco Tucci
Rossano Pachò

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Tina Lombardi
Valentina Massarelli

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Musica, anche gli strumenti si acquistano con il bonus

L'agevolazione. Il contributo previsto a favore degli studenti in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi di studio specialistici



Il contributo spetta una tantum, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, con un tetto massimo pari a 2.500 euro

MARCO CONTI

Importante novità per tutti gli studenti che intendono acquistare uno strumento musicale nuovo. La Legge di bilancio 2017 prevede infatti un contributo sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore. Vediamop più in dettaglio quanto contenuto nel provvedimento specifico pubblicato nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Come anticipato, il bonus è concesso se si acquista uno strumento musicale nuovo, coerente con

il corso di studi cui è iscritto lo studente, o considerato «affine» o «complementare». Per accedere all'agevolazione occorre richiedere all'istituto un certificato d'iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto. Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati quest'anno, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, con un tetto massimo pari a 2.500 euro. Nel caso di studenti che hanno già beneficiato dell'agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito. Sul fronte del rivenditore o produttore di strumenti musicali, lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d'imposta, fino a concorrenza dei 15 milioni di euro disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico. Prima di concludere la vendita,

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, che commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

l'esercente deve comunicare alle Entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto. Il fisco chiarisce che le comunicazioni devono essere effettuate a decorrere dal 20 aprile utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline che rilasceranno apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziare. A partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline e indicando il codice tributo 6865. Info sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) selezionando la voce Provvedimenti nella sezione Normativa e prassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 995

Quali adempimenti per la riduzione del canone?

Sono il proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso abitativo dal 2015. Per venire incontro alle esigenze dell'inquilino mi sono accordato per una riduzione del canone di locazione. Vorrei sapere se ci sono adempimenti da fare.

— LETTERA FIRMATA

L'accordo di riduzione del canone di locazione deve risultare da scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula. Per espressa previsione normativa tale registrazione non è soggetta né ad imposta di bollo né ad imposta di registro.

RISPOSTA N. 996

È detraibile l'affitto per l'università?

Siamo una famiglia di un paese della provincia di Bergamo e nostro figlio frequenta l'università a Roma. Per tale motivo ha stipulato un contratto di locazione per un immobile sito nel Comune di Roma. È possibile detrarre il canone di locazione pagato?

— LETTERA FIRMATA

È prevista una detrazione per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti «fuori sede» per importi non superiori ad 2.633 euro. Per poter usufruire di tale detrazione è necessario che l'università sia ubicata ad almeno 100 chilometri di distanza dal Comune di residenza dello studente inoltre l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in un Comune limitrofo.

RISPOSTA N. 997

Come funziona la rottamazione delle cartelle?

Ho sentito parlare di rottamazione delle cartelle esattoriali, di cosa si tratta?

— LETTERA FIRMATA

La rottamazione è una

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) nel periodo compreso tra l'anno 2000 e l'anno 2016. L'agevolazione prevede la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni esposte in cartella. L'adesione deve essere effettuata entro e non oltre il 31/03/2017 mediante compilazione e spedizione a mezzo Pec o consegna diretta agli sportelli di Equitalia.

Notai

RISPOSTA N. 998

Successione ed eredità, quale differenza?

Vorrei sapere se in caso di successione si viene in possesso di tutti i beni della persona che viene a mancare? È paragonabile all'eredità?

— LETTERA FIRMATA

La successione a causa di morte e l'eredità rappresentano la medesima situazione giuridica. In caso di successione a causa di morte, agli eredi legittimi ovvero testamentari vengono tendenzialmente attribuiti tutti beni in titolarità del defunto al momento della morte. Le diverse fattispecie che si possono presentare ai chiamati all'eredità a seguito della morte di una persona sono però molteplici. Alcuni beni, ad esempio, possono essere stati specificamente attribuiti dal testatore a determinati soggetti mentre altri, invece, possono essere oggetto di contratti di locazione ovvero affitto e quindi non poter essere nella disponibilità immediata degli eredi. Si sottolinea che la qualità di erede si acquisisce con l'accettazione dell'eredità la quale può essere espressa, a seguito di un atto di accettazione posto in essere tramite atto notarile ovvero dal cancelliere del competente Tribunale, oppure tacita, compiendo un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettarla. A coloro che non abbiano ancora accettato l'eredità, comunque, la legge riconosce specifici diritti al fine di porre in essere atti conservativi e di vigilanza sui beni ereditari per tutelarsi qualora decidano successivamente di diventare eredi succedendo nei rapporti giuridici facenti capo al defunto.

continua a pagina 15

Segue da pagina 13

RISPOSTA N. 999

Scambio di garage: meglio permuta o compravendita?

Ho acquistato una nuova abitazione con il garage di pertinenza. Farò l'atto di acquisto il mese prossimo. Il mio vicino di casa possiede due garage, il suo secondo per me sarebbe più funzionale. Ci siamo intanto accordati a voce. Mi piacerebbe però, in un secondo momento, mettere le cose in chiaro. Per «scambiare» i due garage è meglio una permuta o dobbiamo fare un atto di compravendita?

— LETTERA FIRMATA

È sicuramente necessario che lo scambio che intende realizzare venga formalizzato mediante atto notarile, affinché non sussistano dubbi in merito alla effettiva titolarità delle autorimesse che di fatto utilizzate. La regolarità delle rispettive intestazioni assume indubbia rilevanza oltre che ai fini della corretta imposizione fiscale diretta, anche ai fini del versamento degli oneri condominiali. Trattandosi, appunto, di scambio la figura contrattuale più idonea è sicuramente la permuta, che non prevede il versamento di alcun corrispettivo tra le parti permutanti ma che, eventualmente, potrà prevedere un conguaglio in denaro, qualora i due posti auto abbiano un valore differente. Consiglio, in ogni caso, di valutare l'operazione con il Suo Notaio di fiducia perché, qualora in occasione del nuovo acquisto Lei intenda avvalersi delle agevolazioni per la prima casa, la successiva alienazione dell'autorimessa nei cinque anni determina decadenza dalle agevolazioni godute.

RISPOSTA N. 1000

La donazione in comunione dei beni

Sono proprietaria di un immobile acquistato in comunione dei beni con mio marito (prima casa per entrambi). È possibile che soltanto mio marito doni al nostro unico figlio la sua quota?

— LETTERA FIRMATA

TROVA INCENTIVI

Come conciliare lavoro e famiglia Finanziamenti per progetti ad hoc

Avviso pubblico della Regione riguardante il finanziamento dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017/2018. Complessivamente i fondi disponibili sono pari a 2.500.000 euro. I progetti ammessi saranno finanziati con un contributo a fondo perduto pari al massimo all'80% del costo ammissibile e comunque non superiore a 100 mila euro, a copertura delle spese di personale sostenute per la realizzazione del progetto e dei restanti costi in misura pari al 40% delle spese di personale ammissibili. I progetti devono riguardare lo sviluppo, il consolidamento o la qualificazione di servizi socio-educativi innovativi e flessibili per l'infanzia e l'adolescenza. Le proposte progettuali devono essere presentate da partneri costituiti da almeno tre soggetti appartenenti alle seguenti categorie (partner beneficiari/effettivi): enti pubblici locali; enti accreditati per

la gestione di Unità d'Offerta (UdO) sociale e/o socio-sanitarie in regolare esercizio; organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali; enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Obbligatorio che tra i soggetti che costituiscono il partenariato, almeno uno sia pubblico. Destinataria finale dei progetti sono i lavoratori e le lavoratrici occupati alla data della richiesta di fruizione del servizio e residenti o domiciliati nella nostra regione, che abbiano almeno un figlio a carico fino al compimento dei 16 anni. La domanda di partecipazione, a cura dell'ente capofila del partenariato, va presentata dal mezzogiorno del 13 aprile al mezzogiorno del 3 maggio prossimi, esclusivamente attraverso il sistema online "SiAge" (www.siage.regione.lombardia.it). Informazioni nella sezione Bandi del sito della regione (www.regione.lombardia.it) o tramite email: conciliazione@regione.lombardia.it.

Ma. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



vorrei sapere se bisogna dare il preavviso (sia da parte del dipendente che da parte dell'azienda) se si termina il rapporto di lavoro alla scadenza del contratto.

— LETTERA FIRMATA

In linea di principio dobbiamo ricordare che, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Ne consegue che il soggetto che recede prima del termine, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte. Anche il lavoratore non può recedere prima del termine se non in presenza di una giusta causa. Nel caso di recesso ante tempus privo di giusta causa il lavoratore è tenuto a risarcire il danno subito dal datore di lavoro. Per rispondere alla Sua seconda domanda, la naturale estinzione del contratto a tempo determinato si verifica automaticamente, con la scadenza del termine, senza necessità di una formale ed espressa manifestazione di volontà di recedere da parte del datore di lavoro, né obbligo di preavviso.

RISPOSTA N. 1002

Bonus Renzi, come posso fare per averlo?

Il bonus Renzi è riconosciuto automaticamente nella busta paga o è il lavoratore a doverne fare richiesta? Cosa accade nel caso in cui il reddito del lavoratore

dovesse subire una modifica nel corso dell'anno?

— LETTERA FIRMATA

I sostituti d'imposta (datore di lavoro) riconoscono automaticamente il bonus, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte del lavoratore. Le verifiche circa la spettanza o meno del suddetto bonus vengono effettuate sulla base del reddito previsionale e delle detrazioni d'imposta di cui beneficerà il lavoratore durante l'anno o sulla base delle comunicazioni effettuate dal lavoratore stesso nei limiti stabiliti dalla normativa. Riguardo invece la modifica del reddito del lavoratore nel corso dell'anno, è intervenuta la Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2014 con la quale è stato chiarito che a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni, nonché a fronte di nuovi dati di cui il datore di lavoro dovesse entrare in possesso tali da determinare la spettanza del credito, il sostituto/datore di lavoro è tenuto a riconoscere in via automatica il bonus a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1003

Imu e Tasi ridotte anche senza la residenza?

Ho locato un appartamento in Bergamo a canone concordato. Rilevo che in tale circostanza la legge prevede una riduzione del 25% su Imu e Tasi comunale. Tuttavia sembrerebbe che tale

beneficio non sia applicabile nel caso in cui il conduttore non abbia trasferito la residenza nell'immobile. Mi confermate come stanno le cose? Posso usufruire di aliquota agevolata? Se sì a quanto ammonta rispetto alla piena?

— LETTERA FIRMATA

I commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998) i due tributi si determineranno applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75 per cento. Per tale agevolazione è necessaria l'esistenza di un contratto di locazione convenzionato regolarmente stipulato; non si richiama la necessità che l'alloggio locato costituisca l'abitazione principale del conduttore. Si rivolga all'Ufficio tributi del Comune ove è situato l'appartamento per conoscere quali sono le aliquote di base eventualmente previste dal Comune per Imu e Tasi nel caso di alloggi non prima casa. A quella base, in presenza di locazione a canone concordato, potrà applicare la riduzione del 25%, anche se il Suo conduttore non vi ha trasferito la residenza.

RISPOSTA N. 1004

Chi paga i danni per lo scoppio di un bancomat?

Abito in un appartamento - di mia proprietà - al primo piano di un condominio dove cucina e salotto sono proprio sopra un bancomat di un istituto bancario situato al piano terra. Qualora subissi dei danni alla struttura, infissi o quant'altro contenuto nell'appartamento dovuti allo scoppio del bancomat a seguito di scasso ad opera di malintenzionati, la banca è tenuta al pagamento dei danni? Ho contattato un'assicurazione per cercare di cautelarmi con una polizza nel caso nessuno rispondesse ma l'assicurazione copre solo eventuali danni causati da terzi solo se il furto è perpetrato direttamente nei miei confronti. Le banche sono obbligate a stipulare polizze assicurative contro tali eventi?

— LETTERA FIRMATA

Il responsabile dei danni da fatto illecito è generalmente chi lo compie. Non sempre però lo si riesce a rintracciare. Rimanendo in tema di condominio degli edifici, le clausole di diverse polizze condominiali coprono i danni alle parti comuni ed esclusive (compresi gli infissi) derivanti da furto, scasso e atto vandalico. Comunque si voglia classificare l'utilizzo di materiale esplosivo, i danni da scoppio di Bancomat trovano indennizzo se tali clausole sono ricomprese in polizza. L'importante è verificare che esse siano comprese nella polizza assicurativa del condominio e che venga segnalato alla compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto di polizza la circostanza che l'edificio condominiale si compone non solo di unità residenziali, ma anche di attività commerciali, specificando, se richiesto, la presenza di una banca.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO